



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1**  
**del Consiglio Comunale**  
**Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **11 (UNDICI)** del mese di **MARZO** alle ore **20:00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

	ASSENTE	
	giust.	ingiust.
GASPEROTTI Arturo		
BATTISTOTTI Ilaria		
FASANELLI Daniele		
GIOVANELLA Matteo		
MADASCHI Roberto		
MATTEI Sara		
PEDROTTI Giulia	X	
RELLA Andrea		
VICENTINI Lucia		
ZAFFONI Mattia		
ADAMI Roberto		
ADAMI Fabrizio		
BARONI Daniela		
FORADORI Sara		
MAFFEI Manuel		

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott. Mauro Bragagna. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gasperotti Arturo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Approvazione del Documento unico di Programmazione 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della nota integrativa.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la deliberazione giunta n.8 di data 14/02/2024 con la quale si approvava lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2024-2026 (DUP).

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la L.P. n. 18/2015 individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Dato atto quindi:

- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- che conseguentemente gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza (principio della competenza finanziaria potenziata).

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Il Protocollo d'Intesa per la Finanza Locale sottoscritto in data 07/07/2023 fra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio della Autonomie Locali prevede che il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità venga fissato in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data, ad oggi, del 15 marzo 2024.

In relazione all'*iter* di approvazione ed alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

- il DM 25 luglio 2023 ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011. Le novità più significative riguardano l'introduzione del “processo di bilancio” con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- in considerazione della conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 21 dicembre 2023, il Ministero dell'Interno con proprio decreto di data 22 dicembre 2023 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151 TUEL. Con nota pubblicata in data 22 dicembre 2023, IFEL ha specificato che la proroga in questione interviene in vigenza del DM 25 luglio 2023, il quale determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (nota IFEL del 14 settembre 2023), indicando inoltre che: *“Si deve in proposito richiamare l'inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, che sembra richiedere alle amministrazioni locali che vogliano usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. Si deve tuttavia ritenere che – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell'Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario e che gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.”*

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno di data 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con cui è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151 TUEL;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare l'esercizio provvisorio per l'anno 2024 sino alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, in considerazione delle numerose scadenze di fine anno 2023 che hanno comportato un aggravio notevole di lavoro per gli uffici comunali, in particolare la rendicontazione sul sistema Regis del PNRR relativo ai contributi anno 2020 e 2021, ed inoltre in considerazione di assenze di personale del Servizio Finanziario Associato che ha comportato rallentamenti nelle attività amministrative nonché per l'approvazione tardiva delle deliberazioni giuntali delle tariffe idriche;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 04/07/2023, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 11/09/2023 con la quale si approvavano i soli indirizzi strategici relativi al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, così come delineati nella relazione predisposta dalla Giunta Comunale depositata in atti, rinviando la predisposizione del documento completo alla successiva nota di aggiornamento del DUP.

Visto il DUP 2024-2026 predisposto completo anche dei dati finanziari.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 86 e n. 87 del 18/12/2023 relative all'approvazione delle tariffe 2024 rispettivamente per il servizio acquedotto e per il servizio fognatura;

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 8 agosto 2019, con il provvedimento n. 21 ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato e con il provvedimento n. 22 ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020. Tale ultima facoltà, con l'art.57 del D.L. 27 ottobre 2019 n°124, convertito con la Legge n°157 del 19 dicembre 2019, è stata introdotta a regime.

Preso atto che, in riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, tali proventi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, verranno destinati integralmente alla spesa corrente per la segnaletica e manutenzione stradale, come riportato a pag. 36 del DUP 2024-2026.

Visto lo schema di bilancio di previsione 2024-2026, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati.

Sentiti gli interventi di vari consiglieri, come riportati in verbale di seduta.

Osservato l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e quindi la necessità di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il regolamento comunale di contabilità vigente.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott.ssa Cristina Camanini, rilasciato in data 19/02/2024 e protocollato in data 20/02/2024 al n. G808-0001069.

Visti i pareri favorevoli formulati dal Responsabile del Servizio Finanziario associato, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ed espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. // e voti astenuti n. 5 (Adami Fabrizio, Adami Roberto, Baroni Daniela, Foradori Sara, Maffei Manuel), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- di approvare**, per le motivazioni sopra esposte, l'esercizio provvisorio per l'anno 2024, fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026.
- di approvare**, per le ragioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, dimesso agli atti;
- di approvare**, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, dimesso agli atti, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze di competenza finali per Titoli:

<b>ENTRATA</b>	<b>PREVISIONI CASSA 2024</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2024</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2025</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2026</b>
Fondi di cassa al 01.01.2024	832.063,33			
FPV di parte corrente				
FPV di parte capitale		29.710,22		
Utilizzo avanzo amministrazione accantonato				
Titolo I – Entrate di natura tributaria, contributiva e				

perequativa	767.657,11	541.223,00	543.000,00	543.000,00
Titolo II – Trasferimenti correnti	1.958.568,33	1.767.059,00	1.598.059,00	1.598.059,00
Titolo III – Entrate extratributarie	952.485,98	636.240,00	667.240,00	667.240,00
Titolo IV – Entrate in c/capitale	1.395.678,63	640.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo V – Entrate per riduzione di attività finanziarie	--	--	--	--
Titolo VI – Accensione di prestiti	--	--	--	--
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	938.248,15	936.000,00	936.000,00	936.000,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>7.144.701,53</b>	<b>4.850.232,22</b>	<b>4.099.299,00</b>	<b>4.099.299,00</b>

<b>SPESA</b>	<b>PREVISIONI CASSA 2024</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2024</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2025</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2026</b>
Titolo I – Spese correnti	3.542.393,09	2.974.232,22	2.808.299,00	2.808.299,00
Titolo II – Spese in c/capitale	1.018.040,60	640.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	--	--	--	--
Titolo IV – Rimborso di prestiti	--	--	--	--
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	969.890,96	936.000,00	936.000,00	936.000,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>5.830.324,65</b>	<b>4.850.232,22</b>	<b>4.099.299,00</b>	<b>4.099.299,00</b>

4. **di approvare** la nota integrativa al bilancio di previsione 2024 - 2026, dimessa agli atti;
5. **di prendere atto** dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo le disposizioni della vigente normativa;
6. **di prendere atto** che l'anno 2024 presenta un bilancio in pareggio di cassa in € 7.144.701,53, comprendente un fondo finale di cassa presunto al 31/12/2024 di € 1.314.376,88;
7. **di prendere atto** che le sanzioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, verranno destinate integralmente alla spesa corrente per segnaletica e manutenzione stradale;
8. **di trasmettere** al Tesoriere comunale - Credit Agricole Italia spa - Filiale di Rovereto (TN), una copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
9. **di dichiarare** con n. 9 voti favorevoli, n. // voti contrari e n. 5 voti astenuti (Adami Fabrizio, Adami Roberto, Baroni Daniela, Foradori Sara, Maffei Manuel), su n. 14 consiglieri presenti e

votanti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018;

- 10 **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell' allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Arturo Gasperotti  
f.to digitalmente

Il Segretario Comunale  
dott. Mauro Bragagna  
f.to digitalmente

**Relazione di Pubblicazione**

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal **13 marzo 2024**.

Il Segretario Comunale  
dott. Mauro Bragagna  
f.to digitalmente

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 e ss.mm. e ii. "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Il Segretario Comunale  
dott. Mauro Bragagna  
f.to digitalmente